



TRIBUNALE DI LOCRI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del suddetto Ufficio, sezione penale,
_____ alla Pubblica Udienza del 18 febbraio
2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

libero assente

N. 90 /2019 N. Sent.

N. 234/2018 R.G.DIB.

N. 2671/14 R.G.N.R.

Data del deposito

05 MAR 2019

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Mod.3/SG

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15 disp. reg. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27 disp. Reg. il

N. _____ RCA

Imputato

Del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.b) e 2 sexies D.L.vo 285/92, perchè guidava l'autovettura _____, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, essendogli stato riscontrato un tasso alcol emico pari a 0,92 g/l alla prima prova e di 1,05 g/l alla 2° prova, con l'aggravante di aver guidato tra le ore 22,00 e le ore 7,00.

Accertato in Roccella Jonica il 19.10.2014

Con l'intervento l'intervento del P.M. _____ (V.P.O. Delegato)

E di avvocato Carlo Bolognino e dott. Domenico Saverino difensori di fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come segue :

IL P.M. conclude chiedendo la condanna alla pena di mesi 4 di arresto ed € 1.200,00 di ammenda.

L'Avv.to Carlo Bolognino conclude e previa declaratoria di nullità degli accertamenti urgenti per violazione delle garanzie difensive chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste; il dr. Domenico Saverino conclude e chiede pronunciarsi declaratoria di NDP ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto

Svolgimento del processo

In seguito ad opposizione a decreto penale di condanna n. 73/2017 il G.I.P. in sede citava dinanzi all'intestato Tribunale _____ in epigrafe generalizzato per rispondere del reato ascrittogli .

Nella dichiarata assenza dell'imputato, previa revoca del decreto penale opposto il processo veniva istruito con l'escussione del teste del P.M. _____, sentito all'udienza dell' 8 ottobre 2018 e all'esito veniva acquisita la documentazione offerta dal P.M. e relativa agli accertamenti urgenti compiuti dagli agenti di P.G.

In data 25 gennaio 2019 venivano sentiti i testi della difesa.

All'udienza del 18 febbraio 2019 dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e raccolte le conclusioni del parti all'esito della camera di consiglio il giudice decideva come da dispositivo in calce .

Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Tribunale di dover emettere sentenza assolutoria nei confronti _____ per quanto di seguito si espone.

L'odierna contestazione è conseguita all'accertamento compiuto dai militari operanti presso il nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Roccella Jonica i quali, fermato il veicolo descritto in rubrica, condotto nell'occasione da soggetto poi identificato nell'odierno imputato, procedevano al rilievo del tasso alcolemico utilizzando l'apparecchio in dotazione. Il test consentiva di riscontrare un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l alla prima prova eseguita alle ore 02:24 e di 1,05 g/l alla seconda prova eseguita alle ore 02:31.

Di seguito alle ore 02:45 i militari procedevano a verbalizzare le operazioni compiute secondo il modello di verbale prestampato loro in uso, nonché ad elevare verbale di contravvenzione per la violazione della normativa prevista dal codice della strada.

La difesa nel corso del dibattimento ha eccepito la nullità delle operazioni compiute dai militari e la conseguente inutilizzabilità degli atti a fini probatori per violazione del diritto di difesa del soggetto controllato; atteso che secondo la scansione temporale, certificata dagli atti prodotti, risultava che l'alcool test era stato eseguito senza il debito preavviso al sottoposto in merito alla facoltà di farsi assistere da un difensore.

La conseguente inutilizzabilità di tali accertamenti e la mancanza di ulteriori elementi probatori della condotta violativa del precetto di cui al reato in contestazione, a dire della difesa, imponeva al giudicante una pronuncia assolutoria.

Ebbene, ritiene il Tribunale che il rilievo difensivo debba ritenersi, nel caso in esame, fondato.

In punto di diritto giova richiamare il più recente orientamento della Suprema Corte di cui alla pronuncia n. 18411/2018 secondo la quale l'alcol test è nullo se non vi è stato l'avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Il tema è stato oggetto di più ampia rivisitazione giurisprudenziale all'esito della quale si è ritenuto maggiormente aderente al sistema di garanzie previsto dall'art. 114 disp. att. Cod. proc. pen., la necessità che si dia avviso della facoltà predetta

Tale interpretazione troverebbe conforto nella motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 5396/ 2015 in cui si è precisato che *“l’avvertimento ex 114 cit. deve essere dato solo quando l’organo di polizia, sulla base di specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente indicativo della condizione di ebbrezza e, segnatamente, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro”*.

La sentenza in esame è intervenuta altresì a chiarire come la nullità conseguente al mancato preavviso sulla predetta facoltà, in quanto a regime intermedio, possa essere eccepita fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Nell’odierna vicenda le modalità emergenti dalla scansione temporale degli atti compiuto, ovvero il mancato prodromico preavviso sulla facoltà di assistenza difensiva al soggetto controllato, hanno determinato la nullità dell’accertamento compiuto e la conseguente inutilizzabilità ai fini probatori.

Sicchè, in mancanza di prova in merito allo stato di ebbrezza al momento del controllo, _____ va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri

Visto l’art. 530 c.p.p

Assolve _____ dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste

Locri li 18 febbraio 2019

Il G.O.T.

TRIBUNALE DI LOCRI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 5/03/2019
IL FUNZIONARIO _____